

Comune di Montenero di Bisaccia
Provincia di Campobasso

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'
E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 30.12.1995

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità esterna nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia, nonché quelle intese all'applicazione ed alla riscossione della relativa imposta. Vengono altresì disciplinati, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni nonché la riscossione del diritto relativo.

ART.2 - CLASSIFICAZIONE

1. A fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia, il comune di Montenero di Bisaccia rientra nella V classe impositiva.

ART.3 - PRESUPPOSTO PER L'IMPOSIZIONE

1. E' soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili. Assumono rilievo, al fine suddetto, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi così come quelli intesi a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Sono soggetti al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti, gli avvisi, le comunicazioni e simili, di qualunque materiale costituiti, aventi natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nei limiti stabiliti nell'art.9 del presente regolamento. La loro esposizione viene effettuata a cura del comune negli appositi spazi all'uopo riservati dall'ufficio comunale competente.

Il comune può tuttavia consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, su attrezzature apposite e su impianti all'uopo predisposti, di manifesti, cartelli e di altri mezzi similari di cui al precedente terzo comma. In tale caso è dovuto il pagamento dell'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento per la pubblicità ordinaria, di cui all'art.24.

ART.4 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Entro dodici mesi dall'approvazione del presente regolamento, il comune provvederà a varare il piano generale degli impianti pubblicitari il quale si ispirerà ai seguenti criteri:

- a- determinazione della quantità di spazi pubblicitari ammissibili per ciascun tipo di attività;
- b- compatibilità ambientale e messaggi pubblicitari;
- c- fissazione delle fasce orarie per l'effettuazione della pubblicità sonora;
- d- criteri per la compatibilità architettonica ed urbanistica con gli impianti pubblicitari;
- e- ubicazione degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni;
- f-
- g-

ART. 5 - PRESTAZIONI ACCESSORIE

Qualora il comune provveda, su richiesta, a collocare direttamente i mez-

zi pubblicitari indicati nel primo comma del precedente art.3, sarà dovuto, inoltre al pagamento della relativa imposta, il rimborso di ogni altra spesa in forma e misura da concordarsi di volta in volta con i committenti.

ART.6 - CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE COMUNALI

Nel caso in cui per l'esecuzione di pubblicità, vengano utilizzati impianti installati su beni appartenenti o dati in concessione al comune è dovuto, in aggiunta all'imposta, un corrispettivo a titolo di canone di locazione o di concessione, salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche.

Alla determinazione del corrispettivo sarà provveduto con deliberazione della giunta comunale entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento in caso di più domande concorrenti per gli stessi beni si provvederà alla concessione seguendo i criteri di seguito indicati: precedenza in base all'ordine di presentazione dell'istanza di concessione. In caso di domande concorrenti l'autorizzazione sarà concessa per periodi uguali a 12 mesi diviso il numero dei richiedenti.

ART.7 - IMPIANTI PUBBLICITARI IN GENERE

Al momento della presentazione della prescritta dichiarazione per l'esecuzione di pubblicità di cui in seguito, l'interessato, al fine di ottenere l'autorizzazione relativa all'installazione dell'impianto pubblicitario richiesto, deve produrre bozzetto, in duplice copia, riprodotto, anche a colori, il mezzo da esporre, che dovrà corrispondere alla tipologia prescelta dal comune per mezzi simili, con apposito provvedimento. Dopo l'esame favorevole, un esemplare del bozzetto di cui sopra verrà restituito, con il visto del funzionario responsabile, all'interessato, che, a far tempo dalla data del rilascio dell'autorizzazione, potrà provvedere all'esecuzione, secondo i criteri dettati dal comune per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari, da approvarsi entro sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento. Di norma, la realizzazione dell'impianto, nella forma e nelle dimensioni precisate e approvate è affidata al richiedente o suo incaricato, che dovrà utilizzare, salve le disposizioni anche modificative dell'ufficio competente, il materiale indicato nel bozzetto-progetto più volte menzionato.

ART.8 - IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN GENERALE - RIPAR- TIZIONE.

La superficie complessiva dell'impianto per le pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione censita di 7.147 abitanti, è di mq. 150. Gli spazi per le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale e per quelle prive di rilevanza economica sono fissati in mq.15; per eventuali spazi di proprietà privata la superficie utilizzabile è determinata, previo consenso dei proprietari, dal consiglio comunale, sentita la commissione edilizia e salvo il parere della sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali, ove ritenuto necessario.

Il comune, senza obbligo di corrisponsione di compenso alcuno, ha sempre la facoltà di utilizzare per le affissioni gli assiti, i tralicci, gli steccati, le armature di cui è stata autorizzata la realizzazione nei cantieri edili senza tuttavia pregiudicare le eventuali esigenze della costruzione.

Il comune provvede ad adeguare annualmente la superficie di cui al primo comma in rapporto alle variazioni, se significative della popolazione.

ART.9 - IMPIANTI RISERVATI AD AFFISSIONI COMMERCIALI E DIRETTE

Nell'ambito degli impianti di cui al 1° comma dell'articolo precedente vengono destinati dal comune appositi spazi da riservarsi alle affissioni

di natura commerciale ed a quelle eseguite direttamente dai soggetti privati debitamente autorizzati, diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico.

La superficie dei predetti impianti è, rispettivamente, pari a mq.120 e mq.15.

ART. 10 - DIVIETI E LIMITAZIONI

La pubblicità sonora si intende limitata a casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari prefissati, così come possono essere ammessi, in momenti predeterminati, alla distribuzione di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La pubblicità a mezzo di aerei è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo in luoghi ove si svolgono, comprese le zone adiacenti. Il comune potrà, in casi particolari, autorizzare comunque l'effettuazione di detta forma pubblicitaria per tutto lo spazio soprastante il territorio comunale.

E' consentita la pubblicità eseguita con palloni frenati.

I supporti dei mezzi pubblicitari, quali tralicci, pali di sostegno, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni, ecc. devono essere rimossi unitamente alla pubblicità o alle affissioni eseguite dai soggetti privati. Possono essere mantenuti fino alla eventuale sostituzione dei mezzi pubblicitari e comunque non oltre 7 giorni dalla cessazione della pubblicità o dall'affissione, risultante dalla dichiarazione di cessazione o di scadenza indicata agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

In ogni caso le autorizzazioni comunali all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi nè esimono gli interessati dall'acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza di autorità ed enti diversi.

L'esposizione, anche abusiva, di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili, comunque effettuata in contravvenzione alle disposizioni del codice penale e di altre leggi speciali sarà perseguita e punita a norma di legge, salvo quanto stabilito in tema di infrazioni al presente regolamento.

ART.11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Alla gestione del servizio della pubblicità e delle pubbliche affissioni è preposto apposito ufficio nei cui locali saranno esposti, a disposizione del pubblico le tariffe ed il regolamento per il pagamento delle imposte sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

Nei locali suddetti dovranno pure essere esposti, in modo da potersi agevolmente consultare da parte degli interessati, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione della categoria alla quale gli spazi medesimi appartengono, e ove richiesto il registro cronologico delle commissioni.

ART.12 - DOTAZIONI DELL'UFFICIO

Il comune provvederà a dotare l'ufficio di cui al precedente articolo degli attrezzi e del materiale necessari onde consentire un regolare e tempestivo funzionamento del servizio.

ART. 13 - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al comune (o al concessionario).

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione, di cui all'articolo 19.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio relativo, secondo le moda-

lità previste per il pagamento dell'imposta.

ART. 14 - RESPONSABILITA' DELL'INCARICATO PREPOSTO AL SERVIZIO
L'incaricato del servizio cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di attività organizzativa e gestionale del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è designato con deliberazione della giunta comunale ed il suo nominativo è comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, una volta che l'atto sia divenuto esecutivo a norma di legge, ed in ogni caso non oltre 60 gg dalla sua nomina (art. 11, legge 507).
Richiamati tutti i poteri e gli obblighi previsti dalla normativa del settore, il funzionario responsabile dovrà, fra l'altro, redigere trimestralmente una relazione sull'andamento del servizio, compreso il rendiconto delle riscossioni effettuate nel predetto periodo.
La relazione con tutti i necessari allegati, sarà presentata, entro il giorno 5 del mese conclusivo del trimestre, al sindaco ed alla giunta comunale.

ART. 15 - RACCOLTA DEI DATI
Il responsabile del servizio per la pubblicità e per le pubbliche affissioni, dovrà curare, inoltre, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi al servizio medesimo, dati che dovranno essere coordinati in una relazione da redigersi alla fine di ogni anno e da consegnarsi al sindaco ed alla giunta entro il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno successivo.

ART. 16 - CONTROLLI
Salvo il potere di vigilanza attribuito alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze sulla gestione, il controllo sul regolare funzionamento dell'ufficio pubblicità e pubbliche affissioni è affidato all'ufficio finanziario del comune stesso ed al comando della polizia municipale. Ogni sei mesi ne riferirà al sindaco.

ART. 17 - COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO
Gli addetti alla gestione del servizio, sotto la diretta dipendenza del funzionario responsabile, presteranno la loro opera nelle località nelle ore fissate nei piani di lavoro, con l'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni loro impartite. Esercitano anche compiti di vigilanza sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private dirette, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari e sul pagamento dei diritti relativi alle pubbliche affissioni. Essi sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal sindaco e nei limiti dei compiti cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti nelle località pubbliche o aperte al pubblico dove possono essere effettuate le attività pubblicitarie.
Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del regolamento comunale in materia di pubblicità, con le modalità stabilite dall'art. 107 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale 3/3/1934, n.383, tuttora vigenti e della legge 24/11/1981 n.689.

ART. 18 - SOGGETTI PASSIVI
L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
L'imposta è dovuta in solido, da colui che produce o vende la merce reclamizzata o svolge i servizi e le attività oggetto della pubblicità.
Alla corresponsione del diritto dovuto per le pubbliche affissioni sono solidamente obbligati, oltre al committente, la persona, la ditta, l'ente

o i terzi nell'interesse di cui l'affissione è stata richiesta. Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati, ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

ART. 19 - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE E RICHIESTA DI AFFISSIONE
L'esecuzione della pubblicità è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, anche cumulativa, da parte dell'interessato, indicato all'articolo precedente.

La dichiarazione, da compilarsi sul modello predisposto dal comune, deve essere corredata dalla documentazione richiesta dagli uffici comunali con particolare riguardo al bozzetto-progetto, sia agli effetti dell'applicazione dell'imposta (oggetto, località, durata, dimensioni, caratteristiche del mezzo pubblicitario da esporre), sia agli effetti della verifica di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia. La dichiarazione incompleta nel contenuto o nella documentazione verrà respinta.

Per l'esame delle domande, ivi comprese quelle previste dalla legge nei casi di variazione della pubblicità, può essere richiesto il parere non vincolante di apposita commissione tecnica ed eventualmente anche della commissione edilizia nei casi in cui l'esecuzione di pubblicità venga ad influire sul carattere urbanistico della zona interessata, sulle caratteristiche architettoniche degli edifici interessati.

Le autorizzazioni rilasciate dal comune per l'esecuzione di pubblicità scadono nel termine di giorni 20 qualora la pubblicità stessa non venga realizzata.

La richiesta del servizio delle pubbliche affissioni deve indicare il periodo di esposizione.

ART. 20 - RECLAMI

Gli eventuali reclami riferentisi all'attuazione pratica delle affissioni nonché all'esecuzione di prestazioni accessorie di cui al precedente art. 5 debbono essere presentati per iscritto al protocollo dell'ufficio affissioni tempestivamente e comunque non oltre la scadenza del termine di validità della commissione.

La mancata presentazione, nei termini suddetti, del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio nonché la decadenza di ogni pretesa.

ART. 21 - AFFISSIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI INTERESSATI

Il comune può consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, di manifesti, avvisi, fotografie e simili in spazi all'uopo destinati, purché previamente autorizzati a norma del precedente art. 19 con l'osservanza delle ulteriori seguenti prescrizioni, da valere, ove necessario, per le affissioni in generale:

- 1 - collocazione dei manifesti o altro negli appositi spazi o quadri la cui ubicazione e/o destinazione all'affissione siano state determinate o approvate dal comune;
- 2 - l'esecuzione deve essere preceduta dalla presentazione, in una con la richiesta di cui al richiamato art. 19, intesa ad ottenere l'autorizzazione della indicazione dell'ubicazione e della categoria cui appartengono gli spazi sui quali i manifesti saranno collocati. A tale fine gli spazi dovranno essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo per ciascun utente e dovranno recare i dati identificativi dell'utente medesimo autorizzato all'utilizzazione dello o degli spazi;
- 3 - apposizione da parte dell'ufficio competente su ogni manifesto affisso di un timbro comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta, con l'indicazione della data di scadenza dell'affissione, della categoria relativa alla località, nonché di tutti gli altri elementi necessari;

4 - copertura dei quadri alla scadenza della esposizione dei mezzi pubblicitari, con carta di fondo colore neutro;

5 - data la carenza di personale e di adeguate attrezzature e per consentire la tempestività delle affissioni il sindaco, in esecuzione di apposita deliberazione di G.C., può autorizzare l'affissione diretta degli annunci mortuari, da parte delle imprese di onoranze funebri che ne facciano richiesta, negli spazi per le pubbliche affissioni di natura istituzionale e sociale.

Detta autorizzazione non esclude il pagamento dei diritti previsti che potrà essere effettuato anche cumulativamente per diversi annunci.

ART. 22 - SANZIONI

Per le violazioni alle norme legislative ed a quelle regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24/11/1981, n.689, sanzioni amministrative da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 300.000 salva l'applicazione delle soprattasse previste dall'art. 23 commi 1 e 2, del D.L.vo n. 507 del 1993, in relazione, rispettivamente, all'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione e all'omesso o tardivo pagamento della imposta o del diritto.

Le violazioni alle norme regolamentari dettate in esecuzione della normativa vigente in materia, come le infrazioni ai provvedimenti relativi all'installazione degli impianti sono punite a norma di legge, previa notificazione ai responsabili, nei termini prescritti, degli estremi delle trasgressioni;

La sanzione é stabilita in minimo di L. 200.000 e nel massimo in lire 500.000.

ART.23 - RIMOZIONE E SEQUESTRO DEL MATERIALE ABUSIVO

Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dai luoghi destinati o approvati dal comune, nonché la pubblicità la cui esposizione, subordinata ad autorizzazione, non abbia ottenuto la autorizzazione medesima o ne abbia disatteso i limiti e/o le prescrizioni.

Sono altresì considerate abusive le affissioni e la pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed il pagamento dei tributi dovuti.

La eliminazione delle affissioni e la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi o dichiarati tali, dopo la notificazione ai responsabili, entro 150 gg. dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, saranno disposte, a norma di legge, con ordinanza del sindaco, assegnando ai trasgressori il termine di gg. 5 per provvedervi. In caso di inottemperanza sarà provveduto a cura degli agenti comunali all'uopo autorizzati, addebitando ai responsabili le spese sostenute per la eliminazione o rimozione. Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato con ordinanza del sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo del diritto o dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni, soprattasse e interessi.

Nell'ordinanza sarà fissato un termine entro cui gli interessati potranno chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione, la cui entità sarà parimenti stabilita nell'atto di cui sopra.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART.24 - FORME PUBBLICITARIE E LORO ASSOGGETTABILITA'

L'esposizione di pubblicità, nelle diverse forme che essa può assumere, che qui di seguito vengono meglio specificate, viene effettuata a cura ed

a spese di chi vi abbia interesse, tenuto per ciò stesso, al pagamento della corrispondente imposta, di cui all'apposita tariffa allegata al presente regolamento, entro i limiti temporali ivi previsti e per ogni metro quadrato o altro parametro previsto.

Rientra nel concetto di pubblicità ordinaria l'esposizione di insegne, locandine, cartelli, targhe, standardi, tele, tendoni, ombrelloni, globi, fax simili di oggetti ed altri mezzi similari, non compresi nelle seguenti ipotesi pubblicitarie;

Le altre fattispecie si riferiscono, infatti, alla:

1. pubblicità con luce distinta in luminosa, che è quella in cui i caratteri ed i segni che formano la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, ed illuminata, quella resa visibile di notte da un'apposta fonte di luce;
2. pubblicità effettuata con striscioni o con altri mezzi similari, posti trasversalmente o che comunque attraversano vie e piazze del territorio comunale;
3. pubblicità eseguita a mezzo di pannelli luminosi o con proiezioni cinematografiche, anche se intermittenti lampeggianti o successive, sopra schermi o pareti riflettenti;
4. pubblicità effettuata con veicoli in genere, quella cioè, eseguita per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di vetture autofilotrannviarie, di battelli, barche e di ogni altro veicoli adibito ad uso pubblico o privato;
5. iscrizioni pubblicitarie su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto;
6. pubblicità effettuata con aeromobili e simili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini e di oggetti;
7. pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;
8. pubblicità eseguita in forma ambulante, mediante distribuzione anche con veicoli e a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante la circolazione di persone con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari.
9. pubblicità sonora, eseguita, cioè, con apparecchi amplificatori e simili da specifici punti del territorio comunale.

ART.25 - MODALITA' DI APPLICAZIONE

L'imposta relativa alla pubblicità visiva, di norma, si applica alla superficie imponibile del mezzo pubblicitario pari alla minima figura piana geometrica entro la quale è circoscritto il mezzo medesimo.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è applicata in base alla superficie complessiva delle facce recanti pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari costituiti da figure solide l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva del minimo solido geometrico nel quale la figura può essere compresa.

I festoni di bandierine e simili vengono calcolati come un unico mezzo pubblicitario, la cui superficie imponibile è pari a quella della figura piana geometrica che circoscrive il mezzo determinato come sopra.

Ai fini del calcolo d'imposta le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano al mq. e le frazioni di esso, oltre il 1° a mezzo mq..

Le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati non sono tassabili.

ART.26 - RIDUZIONI

La misura dell'imposta è ridotta alla metà in tutti i casi previsti dall'art.16 del D.L.vo 15 novembre 93 n.507;

ART.27 - ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta tutte le forme pubblicitarie indicate all'art.17 del D.L.vo 15.11.1993 n.507.

CAPO III
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.28 - OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni di cui all'art.3 terzo comma del presente regolamento costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza comunale.

Il diritto relativo è dovuto secondo l'appartenenza della località in cui sono eseguite alla categoria normale o a quella speciale di cui all'art.4.

ART.29 - TARIFFA

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'apposita tabella allegata al presente regolamento, è stabilita sulla base dell'unità di misura costituita da un foglio di dimensione fino a cm.70x100.

La tariffa è applicata per ciascun foglio in relazione alla durata dell'affissione.

ART.30 - MODALITA' PER LE AFFISSIONI

Le affissioni saranno effettuate alle date richieste, compatibilmente con le esigenze e possibilità del servizio relativo seguendo l'ordine di ricevimento della commissione che deve essere accompagnata dall'attestazione dell'eseguito versamento del relativo diritto ed annotata nell'apposito registro cronologico.

Richiamato quanto stabilito dall'art.22 del D.L.vo n.507 del 1993, con particolare riguardo al tema del ritardo nell'affissione, la durata di quest'ultima, in ogni caso, decorrerà dal giorno in cui sarà stata eseguita al completo.

ART.31 - SOSTITUZIONE DI MANIFESTI

Il comune non assume responsabilità per i manifesti che venissero strappati o comunque deteriorati prima del termine di scadenza dell'affissione richiesta.

Tuttavia, l'ufficio comunale, anche a seguito di segnalazione dei propri addetti e dopo eventuali verifiche che si rendessero necessarie, provvederà, nel più breve tempo possibile e senza compenso alcuno, alla sostituzione con eventuali manifesti di scorta o con quelli forniti dall'utente in quantitativo sufficiente. Nel frattempo saranno mantenuti a disposizione dell'interessato i relativi spazi.

ART.32 - RIDUZIONI

La tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei casi previsti dall'art.20 del D.L.vo 15.11.93 n.507.

ART.33 - ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni le esposizioni di manifesti e di avvisi indicati all'art.21 del D.L.vo n.507 del 1993.

ART.34 - PAGAMENTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, in un'unica soluzione, al momento della richiesta del servizio.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART.35 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale


sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal comune.

ART.36 VIGENZA

Le norme del presente regolamento comprendenti anche le tariffe allegate relative all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni in vigore il 01.01.1997 in virtù del disposto di cui al comma 4 D.L.vo n.507/93.

ART.37 - RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.L.vo 15.11.93 n.507, che si intendono qui richiamate nonché le altre norme di legge e di regolamento dettate in materia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a surname that is partially obscured and difficult to read.

TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Parte I — Pubblicità ordinaria
(art. 12 D.L.vo n. 507 del 1993 — art. 24 Regolamento)

Pubblicità ordinaria in categoria normale per anno solare, per mq.	L. 16.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	» 1.600
Pubblicità ordinaria in categoria normale (maggiorazione del 50 per cento della tariffa base per superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5) per anno solare, per mq.	» 24.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	» 2.400
Pubblicità ordinaria in categoria normale (maggiorazione del 100 per cento della tariffa base per superfici superiori a mq. 8,5) per anno solare, per mq.	» 32.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	» 3.200

Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria normale (aumento 100 per cento della tariffa base)
 per anno solare, per mq. L. 32.000
 per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. » 3.200

Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria normale (aumento del 100 per cento della tariffa base; maggiorazione del 50 per cento per superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5)
 per anno solare, per mq. » 48.000
 per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. » 4.800



Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria normale (aumento del 100 per cento della tariffa base; maggiorazione del 100 per cento per superfici superiori a mq. 8,5)
 per anno solare, per mq. » 64.000
 per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. » 6.400

Parte II — Pubblicità effettuata con veicoli in genere
 (art. 13 D.L.vo n. 507 del 1993 — art. 24 Regolamento)

Pubblicità effettuata all'interno dei veicoli
 per anno solare, per mq. L. 16.000
 per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. » 1.600


Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli (maggiorazione del 50 per cento della tariffa base per superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5)
 per anno solare, per mq. » 24.000
 per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. » 2.400

Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli (maggiorazione del 100 per cento della tariffa base per superfici superiori a mq. 8,5)
 per anno solare, per mq. » 32.000
 per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. » 3.200

Publicità luminosa o illuminata effettuata all'interno
dei veicoli (aumento del 100 per cento della tariffa
base)
per anno solare, per mq. L. 32.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese
o frazione), per mq. » 3.200

Publicità luminosa o illuminata effettuata all'ester-
no dei veicoli (aumento del 100 per cento della ta-
riffa base; maggiorazione del 50 per cento per su-
perfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5)
per anno solare, per mq. » 48.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese
o frazione), per mq. » 4.800

Publicità luminosa o illuminata effettuata all'ester-
no dei veicoli (aumento del 100 per cento della ta-
riffa base; maggiorazione del 100 per cento per su-
perfici superiori a mq. 8,5)
per anno solare, per mq. » 64.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese
o frazione), per mq. » 6.400

 Publicità effettuata con veicoli in genere mediante di-
stribuzione di manifestini o altro materiale pub-
blicitario
per giorno o frazione e per persona impiegata . » 4.000

Publicità effettuata su mezzi adibiti a servizi di linea
interurbana con inizio o fine della corsa nel Co-
mune
le tariffe di cui alle voci precedenti sono dovute per
metà

Publicità effettuata su veicoli adibiti ad uso pubbli-
co il cui titolare abbia avuto dal Comune la licen-
za d'esercizio
le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci pre-
cedenti

Publicità effettuata su veicoli adibiti ad uso privato
il cui proprietario abbia la residenza anagrafica
o la sede nel Comune
le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci pre-
cedenti

Parte III — Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda - Tariffa unica

autoveicoli di portata superiore a 3.000 kg., per unità con rimorchio (aliquota doppia)	L. 144.000
autoveicoli di portata inferiore a 3.000 kg., per unità con rimorchio (aliquota doppia)	» 96.000
motocarri e motocarrozette ed altri veicoli non rientranti nelle precedenti categorie, per unità, per mq. con rimorchio (aliquota doppia)	» 48.000

L'imposta è dovuta per anno solare al Comune perché vi ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero vi sia il domicilio dei mandatari o degli agenti dell'impresa medesima che alla data del 1° gennaio di ogni anno o a quella successiva d'immatricolazione hanno in dotazione i veicoli.

Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, del nome, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività della ditta, quando quella sia apposta non più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mq. 0,50.



Parte IV — Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.L.vo n. 507 del 1993)

Tale si intende la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili programmato in modo da assicurare la variabilità del messaggio o la sua visione in forma lampeggiante, intermittente e simile.

Pubblicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto altrui	
per anno solare, per mq.	L. 64.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	» 6.400
Pubblicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto proprio dall'impresa (riduzione del 50 per cento della tariffa base)	
per anno solare, per mq.	» 32.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	» 3.200

Publicità effettuata in luoghi pubblici con diapositive o proiezioni cinematografiche - Tariffa unica per ogni giorno L. 4.000
per ogni giorno successivo ai 30 giorni iniziali (riduzione del 50 per cento della tariffa unica) » 2.000

L'imposta deve essere computata indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Parte V — Pubblicità varia
(art. 15 D.L.vo n. 507 del 1993)

Publicità effettuata con striscioni per ogni periodo di giorni 15 o frazione, per mq. L. 16.000

Publicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini o di oggetti per ogni giorno o frazione » 96.000

Publicità effettuata con palloni frenati e simili (riduzione del 50 per cento della precedente tariffa) per ogni giorno o frazione » 48.000

Publicità effettuata in forma ambulante mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari per ogni giorno o frazione, per persona » 4.000

L'imposta è applicata indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito.


Publicità sonora effettuata cioè a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da punti specifici per ogni giorno o frazione, per ciascun punto . » 12.000

Parte VI — Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette
(art. 12, comma 3, D.L.vo n. 507 del 1993 — art. 21 Regolamento)

Affissioni, anche per conto altrui, di manifesti e simili da parte degli interessati in spazi all'uopo destinati

L'imposta dovuta si applica in base alla superficie complessiva dell'impianto utilizzato con la tariffa per la pubblicità ordinaria

per anno solare, per mq. L. 16.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. » 1.600



DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dal Comune medesimo nell'ambito del proprio territorio ed a seguito della ripartizione della superficie complessiva degli impianti pubblicitari prevista dall'apposito piano generale

per i primi 10 giorni, per ogni foglio (fino a cm. 70 x 100) L. 2.000...

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, per ogni foglio (fino a cm. 70 x 100) » 600

per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50 per cento;

per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è aumentata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli del 100 per cento;

per l'affissione richiesta in determinati spazi predisposti dal Comune (1) e disponibili nelle due categorie (normale e speciale) il committente è tenuto a corrispondere il doppio del diritto;

per le affissioni di urgenza, richieste cioè per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine dei due giorni successivi se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per quelle richieste nelle ore notturne (dalle ore 20 alle 7 successive) o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto base, con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

(1) Se con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 30.12.1995 con atto n. 66.
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 09/01/1996 al 24/01/1996.

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
- è in vigore il giorno: 01/01/1997.